



# COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 21/12/2018

**OGGETTO: Vertenza tra Cosimo Costantini e Comune di Erchie. Approvazione schema di transazione**

---

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 12:00, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE	SI
VICESINDACO	SARACINO CHIARA	--
ASSESSORE	CAVA ANGELO	--
ASSESSORE	SORIO GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	ARGESE MARIELLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Presiede la seduta il Sindaco, MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO con funzioni consultive e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- Il Sig. Cosimo Costantini, nato il 08/05/1952 a Erchie, in qualità di dipendente del Comune di Erchie con il profilo professionale di Istruttore Direttivo, Cat. D, ricorso iscritto al numero di ruolo generale 7944/2014 dinanzi al Tribunale di Brindisi - sez. lavoro;
- il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 33 del 24/03/2015, prendeva atto dell'instaurato giudizio e, pertanto, affidava incarico di difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Michele Dionigi del Foro di Bari;
- in seguito a istruzione della causa, anche a mezzo escussione di testimoni nonché CTU medica, il Giudice istruttore, Dott.ssa Puzzovio, pronunciava la sentenza n. 1024, depositata in Cancelleria in data 17/10/2018, con la quale il giudicante accoglieva parzialmente le richieste di parte ricorrente, statuendo la condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 2.813,37 oltre interessi legali dal 01/01/2014 al saldo per danni non patrimoniali nonché al pagamento dell'indennità di risultato per il periodo 2008/2013, oltre interessi, e, infine, a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidate per tale metà in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP e euro 140,00 per esborsi;
- l'Avv. Dionigi comunicava la suddetta sentenza e l'Ufficio contenzioso invitava il legale a fornire indicazioni circa la proponibilità di appello;
- l'atto veniva notificato dalla controparte al fine di far spirare il termine breve per proporre impugnativa e, pertanto, stante la ristrettezza dei tempi, pur senza accettazione dei fatti di cui in sentenza, l'Ente procedeva a intavolare trattative al fine di definire bonariamente la vicenda transando sul *quantum*;

**ATTESO CHE**, in esito a tali contatti, l'Avv. Aversa, con nota trasmessa via pec in data 19/12/2018 prot. 13899, dichiarava la disponibilità del proprio assistito ad accettare una soluzione transattiva della vertenza, accettando la somma di € 8.000,00, oltre spese legali come liquidate in sentenza all'Avv. Aversa, il tutto da liquidarsi entro il 31/01/2019, a fronte di una richiesta pari ad € 12.400,00;

**DATO ATTO** che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme alla tutela dell'interesse pubblico attesa la esiguità del valore delle somme stabilite in sentenza sulle quali opera una riduzione del quantum e, comunque, la cassazione del prosieguo del contenzioso che esporrebbe l'Ente a ulteriori spese;

**APPURATO** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili,

ictu oculi, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere, anche in considerazione della originaria pretesa del ricorrente;

**APPURATO** altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, anche secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio ( in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio);

**VISTA** l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere nel merito;

**VISTA** la deliberazione di CC n 10/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente accolte:

1) **Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Erchie ed il Sig. Cosimo Costantini, teso alla definizione della controversia meglio specificata in premessa, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) **Di definire** in € 8.000,00 l'importo dovuto al Costantini, oltre spese legali in favore dell'Avv. Aversa, pari a € 3.000,00, per la definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del medesimo sopra indicato in relazione alla vicenda per cui è causa, senza riconoscimento alcuno da parte del Comune di Erchie dei fatti descritti e/o accertati dal Tribunale di Brindisi in nella sentenza n. 1024/2018;

3) **Di dare atto** che, con la sottoscrizione della medesima transazione, il Sig. Cosimo Costantini dichiara di non avere nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa ai fatti di cui al ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi conclusosi con la sentenza n. 1024/2018;

4) **Di stabilire** che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto per la risoluzione della vertenza de qua dovrà essere imputata sul capitolo 810 del bilancio di previsione 2019;

5) **Di incaricare** il Responsabile del I Settore - Affari Generali dell'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato e di autorizzarlo alla firma della transazione.

Con successiva votazione unanimemente favorevole, la presente deliberazione, in ragione dello spirare dei termini di legge ai fini dell'impugnazione, viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto,

Il Sindaco

**MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE**

Il Segretario Generale

**Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO**

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  <b>FAVOREVOLE</b>  Erchie, <b>20/12/2018</b>  Il Responsabile del Servizio <b>D.ssa RODI AGATA</b>	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  <b>FAVOREVOLE</b>  Erchie, <b>21/12/2018</b>  Il Responsabile del Servizio <b>Dott.FRACELLA GIUSEPPE</b>

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 21/12/2018 al 05/01/2019 al progressivo n. 1526, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 21/12/2018

**Il Responsabile della Pubblicazione**

**Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO**